Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 febbraio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 febbraio 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione degli articoli 546; 547; 548; 549, secondo comma (se dal fatto preveduto dall'art. 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale è della reclusione da tre a otto anni); 550; 551; 552; 553; 554; 555 del codice penale emanato con regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18 presso il Partito radicale.

(899)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 753.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura ebraica;
Storia della lingua latina;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della scienza;
Pedagogia comparata;
Psicologia pedagogica;
Auxologia;
Antichità romane;
Geografia storica;
Storia della letteratura per l'infanzia.

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia antica;
Storia della letteratura per l'infanzia;
Storia romana.

Gli articoli da 77 a 88, relativi alla facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 77. — La facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni e comprende i seguenti corsi di laurea:

I) Ingegneria chimica;
II) Ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti);
III) Ingegneria elettronica;
IV) Ingegneria elettrotecnica;
V) Ingegneria meccanica;
VI) Ingegneria mineraria;
VII) Ingegneria navale e meccanica.

I titoli di ammissione sono stabiliti dalle vigenti norme di legge.

Art. 78. — I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica.

Ogni corso di laurea o sezione è caratterizzato da insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e da insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà che lo qualificano; ogni corso di laurea è inoltre completato da altri insegnamenti che, opportunamente raggruppati, definiscono indirizzi di orientamento verso particolari settori della professione.

Gli insegnamenti obbligatori sono indicati per ciascun corso di laurea nel successivo art. 81.

Gli insegnamenti di indirizzo sono elencati anche essi nell'art. 81 e possono essere sia pieni, detti anche annuali, che ridotti, detti anche semestrali.

Art. 79. — Il consiglio di facoltà (a norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, numero 827), fissa anno per anno per ciascun corso di laurea:

gli indirizzi che verranno attuati;
gli insegnamenti che compongono ciascun indirizzo;
il numero di ore, di lezione e di esercitazioni, attribuite a ciascun insegnamento, e l'eventuale concentrazione di esse per motivi didattici in determinati periodi dell'anno accademico;
la distribuzione degli insegnamenti in ciascun anno di corso.

Il numero degli indirizzi non sarà superiore a tre per ciascuna sezione del corso di laurea in ingegneria civile ne a quattro per ciascuno degli altri corsi di laurea; esso sarà comunque commisurato al numero degli allievi.

Gli insegnamenti di ciascun indirizzo saranno scelti dal consiglio di facoltà tra quelli indicati nell'apposito elenco dell'art. 81.

Nella elaborazione dei piani di studio relativi agli indirizzi di ciascun corso di laurea o sezione, saranno contemperate le esigenze di continuità dell'insegnamento con quelle del suo aggiornamento e del rinnovamento.

Art. 80. — Il numero complessivo degli insegnamenti pieni (detti anche annuali), nel quinquennio, sarà non inferiore a ventotto né superiore a trenta; si considera pieno un insegnamento quando impegna un numero di ore di lezione non minore di cinquanta; sono insegnamenti ridotti (detti anche semestrali) quelli che impegnano un minor numero di ore, con minimo di venticinque; ai fini dei computi precedenti due insegnamenti ridotti equivalgono ad un insegnamento pieno.

Lo studente che, avendo scelto un determinato indirizzo, desideri sostituire, presentando motivata richiesta, una o più materie non obbligatorie, può essere autorizzato a ciò dal consiglio di facoltà, anche con estensione ad insegnamenti impartiti in altre facoltà di questa Università.

Il consiglio di facoltà, nell'ambito delle leggi vigenti, fissa inoltre le procedure d'esame, le propedeuticità dei singoli insegnamenti e le condizioni per l'ammissione ai successivi anni di corso.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi o indirizzi di laurea non comporta generalmente identità di programma e di trattazione.

Art. 81. — Gli insegnamenti obbligatori dei diversi corsi di laurea della facoltà sono qui di seguito elencati:

I. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Chimica applicata;
10) Chimica fisica;
11) Chimica industriale;
12) Chimica organica applicata;
13) Complementi di chimica;
14) Controlli chimici dei materiali e dei processi industriali;
15) Elettrotecnica;
16) Fisica tecnica;
17) Impianti chimici;
18) Macchine;
19) Meccanica applicata alle macchine;
20) Meccanica dei fluidi;
21) Principi di ingegneria chimica;
22) Scienza dei materiali;
23) Scienza delle costruzioni.

II - *A.* — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Sezione edile

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Architettura tecnica;
10) Architettura tecnica II;
11) Architettura e composizione architettonica;
12) Costruzioni idrauliche;
13) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
14) Disegno II;
15) Elettrotecnica;
16) Fisica tecnica;
17) Idraulica;
18) Impianti tecnici per l'edilizia;
19) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
20) Progettazione integrale;
21) Scienza delle costruzioni;
22) Scienza delle costruzioni II;
23) Tecnica delle costruzioni;
24) Tecnica dei materiali e chimica applicata;
25) Tecnica urbanistica;
26) Topografia.

II - *B.* — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Sezione idraulica

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Architettura tecnica;
10) Architettura tecnica II;
11) Costruzioni idrauliche;
12) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
13) Disegno II;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica tecnica;
16) Geotecnica;
17) Impianti speciali idraulici;
18) Idraulica;
19) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
20) Scienza delle costruzioni;
21) Scienza delle costruzioni II;
22) Tecnica delle costruzioni;
23) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
24) Topografia.

II - *C.* — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
Sezione trasporti

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Architettura tecnica;
10) Architettura tecnica II;
11) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
12) Costruzioni idrauliche;
13) Disegno II;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica tecnica;
16) Idraulica;
17) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
18) Scienza delle costruzioni;
19) Scienza delle costruzioni II;
20) Tecnica delle costruzioni;
21) Tecnica ed economia dei trasporti;
22) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
23) Topografia.

III. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Calcolatori elettronici;
10) Calcolo numerico e programmazione;

11) Campi elettromagnetici e circuiti;
12) Comunicazioni elettriche;
13) Controlli automatici;
14) Elettronica applicata;
15) Elettronica generale;
16) Elettrotecnica;
17) Fisica tecnica;
18) Meccanica delle macchine e macchine;
19) Metodi matematici per l'elettronica;
20) Misure elettriche;
21) Misure elettroniche;
22) Radiotecnica;
23) Scienza delle costruzioni.

IV. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Calcolatori elettronici;
10) Calcolo numerico e programmazione;
11) Controlli automatici;
12) Costruzioni elettromeccaniche;
13) Elettronica applicata;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica tecnica;
16) Fondamenti di teoria dei sistemi;
17) Idraulica;
18) Impianti elettrici;
19) Macchine;
20) Macchine elettriche;
21) Materiali per uso elettrotecnico;
22) Meccanica applicata alle macchine;
23) Misure elettriche;
24) Scienza delle costruzioni;
25) Tecnologia meccanica I.

V. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Calcolo numerico e programmazione;
10) Costruzione di macchine;
11) Chimica applicata;
12) Disegno di macchine;
13) Economia e direzione delle aziende;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica tecnica;
16) Idraulica;
17) Impianti meccanici;
18) Macchine;
19) Meccanica applicata alle macchine;
20) Meccanica delle vibrazioni;
21) Misure meccaniche e collaudi;
22) Progetto di macchine;
23) Scienza delle costruzioni;
24) Tecnologia meccanica I;
25) Tecnologia meccanica II.

VI. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MINERARIA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Arte mineraria;
10) Chimica applicata;
11) Elettrotecnica;
12) Fisica tecnica;
13) Geofisica applicata;
14) Geologia;
15) Giacimenti minerari;
16) Impianti minerari;
17) Macchine;
18) Meccanica applicata alle macchine;
19) Meccanica dei fluidi;
20) Mineralogia;
21) Preparazione dei minerali;
22) Scienza delle costruzioni;
23) Tecnica delle costruzioni;
24) Topografia.

VII. — CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Meccanica razionale;
9) Architettura navale I;
10) Architettura navale II;
11) Chimica applicata;
12) Costruzione di macchine;
13) Costruzioni navali mercantili I;
14) Costruzioni navali mercantili II;
15) Costruzioni navali militari;
16) Disegno navale;
17) Elettrotecnica;
18) Fisica tecnica;
19) Fondamenti di elettronica e sistemi elettronici navali;
20) Idraulica;
21) Macchine;
22) Macchine marine;
23) Meccanica applicata alle macchine;
24) Progetto di macchine marine;
25) Progetto di navi;
26) Scienza delle costruzioni;
27) Tecnologia meccanica.

Gli insegnamenti annuali o semestrali da inserire negli indirizzi a norma dei piani di studio sono scelti dal consiglio di facoltà tra quelli qui di seguito elencati.

L'elenco comprende per completezza anche gli insegnamenti obbligatori già elencati non comuni a tutti i corsi di laurea.

Ogni materia indicata, oltre a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 80, può dar luogo, qualora l'ampiezza lo richieda, a più insegnamenti successivi fra loro distinti (ad es. chimica industriale I e chimica industriale II):

Acquedotti e fognature;
Acustica applicata;
Affidabilità e manutenzione preventiva;
Analisi e simulazione dei processi;
Antenne e propagazione;
Antinfortunistica ed ergonomia;
Architettura d'allestimento delle navi;
Architettura e composizione architettonica;
Architettura navale;
Architettura tecnica;
Arte mineraria;
Attrezzature e strumenti di bordo;
Automazione a fluido e fluidica;
Automazione dei processi industriali chimici;
Automazione navale;
Automi e linguaggi formali;
Bacini montani e sistemazione del suolo;
Calcolatori elettronici;
Calcolatori elettronici nel progetto delle navi;
Calcoli elettronici;
Calcolo numerico e programmazione;
Campi elettromagnetici e circuiti;
Cantieri edili;
Centrali elettriche;
Centrali termiche e forni industriali;
Chimica analitica;
Chimica applicata;
Chimica fisica;
Chimica fisica applicata;
Chimica industriale;
Chimica organica;
Chimica organica applicata;
Chimica e tecnologia del petrolio;
Circuiti logici e impulsivi;
Compilatori e sistemi operativi;
Complementi di architettura navale;
Complementi di automatica;
Complementi di chimica industriale;
Complementi di chimica;
Complementi di costruzioni di macchine;
Complementi di costruzioni navali;
Complementi di elettronica;
Complementi di fisica tecnica;
Complementi di idraulica;
Complementi di costruzioni idrauliche;
Complementi di impianti meccanici;
Complementi di macchine elettriche;
Complementi di misure elettriche;
Complementi di scienza delle costruzioni;
Comunicazioni elettriche;
Consolidamento dei terreni e delle rocce;
Controlli automatici;
Controlli chimici dei materiali e dei processi industriali;
Controllo dei processi;
Corrosione e protezione dei materiali;
Costruzione di macchine;
Costruzione di ponti;
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
Costruzioni elettromeccaniche;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni industriali;
Costruzioni marittime;
Costruzioni metalliche;
Costruzioni navali mercantili;
Costruzioni navali militari;
Dinamica delle costruzioni;
Diritto marittimo;
Disegno II;
Disegno di macchine;
Disegno navale;
Economia dei trasporti marittimi;
Economia di gestione ed organizzazione dei cantieri navali;
Economia e direzione delle aziende;
Economia e tecnica delle fonti di energia;
Economia industriale;
Edilizia industriale;
Elaborazione automatica delle informazioni;
Elettrochimica e processi elettrochimici;
Elementi di fisiologia;
Elettronica applicata;
Elettronica biomedica;
Elettronica generale;
Elettronica industriale;
Elettronica quantistica;
Ergotecnica;
Estimo ed economia;
Estimo, economia e legislazione mineraria;
Estimo navale;
Fisica dello stato solido;
Fisica nucleare e dei reattori;
Fondamenti di elettronica;
Fondamenti di elettronica e sistemi elettronici navali;
Fondamenti di teoria dei sistemi;
Fonti di inquinamento e protezioni;
Fotogrammetria;
Gasdinamica;
Geofisica;
Geofisica applicata;
Geofisica mineraria;
Geologia;
Geologia applicata;
Geologia degli idrocarburi;
Geotecnica;
Giacimenti minerari;
Grandi strutture;
Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica;
Idraulica;
Idraulica agraria;
Idrogeologia;
Idrodinamica costiera e lagunare;
Idrologia e idrografia;
Igiene del lavoro;
Illuminotecnica;
Imbarcazioni da diporto;
Impianti chimici;
Impianti elettrici;
Impianti elettrici navali;
Impianti ferroviari;

Impianti meccanici;
Impianti metallurgici e ceramurgici;
Impianti minerari;
Impianti minerallurgici;
Impianti nucleari;
Impianti nucleari navali;
Impianti per telecomunicazioni;
Impianti speciali idraulici;
Impianti tecnici per l'edilizia;
Industrializzazione dell'edilizia;
Ingegneria sanitaria;
Inquinamenti da impianti industriali e depurazione dell'ambiente;
Legislazione del lavoro e opere pubbliche;
Litologia e geologia;
Macchine;
Macchine elettriche;
Macchine elettriche speciali;
Macchine e impianti elettrici;
Macchine marine;
Macchine speciali;
Manovrabilità delle navi;
Materiali per uso elettrotecnico;
Materie plastiche;
Meccanica agraria;
Meccanica applicata alle macchine;
Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Meccanica dei fluidi;
Meccanica delle macchine e macchine;
Meccanica delle rocce;
Meccanica delle vibrazioni;
Metallurgia e metallografia;
Metodi matematici per l'elettronica;
Metodi matematici per l'ingegneria;
Metodi matematici per l'ingegneria chimica;
Microelettronica;
Microonde;
Mineralogia;
Misure elettriche;
Misure elettroniche;
Misure meccaniche e collaudi;
Misure e modelli idraulici;
Misure e protezione degli impianti nucleari;
Natanti per navigazione interna;
Navi nucleari;
Navi speciali;
Organizzazione degli arsenali e delle officine di riparazione navale;
Organizzazione dei fattori della produzione;
Optoelettronica;
Petrografia;
Pianificazione e programmazione dei trasporti;
Pianificazione urbanistica;
Preparazione dei minerali;
Principi di ingegneria chimica;
Produzione e trasporto dell'energia elettrica;
Progettazione dei calcolatori elettronici;
Progettazione di impianti chimici;
Progettazione integrale;
Progetto di circuiti elettronici;
Progetto di macchine;
Progetto di macchine marine;
Progetto di navi;
Propulsione aerea e spaziale;
Prospezione geomineraria;
Radioaiuti alla navigazione;
Radiotecnica;
Regolazione e comandi industriali;
Ricerca operativa e sistemi informativi aziendali;
Scienza dei materiali;
Scienza e tecnologia dei materiali ceramurgici e compositi;
Scienza e tecnologia dei materiali leganti;
Scienza e tecnologia dei materiali metallici;
Sintesi delle reti elettriche;
Sismica applicata;
Sistemazione dei corsi d'acqua;
Statica delle strutture prefabbricate;
Statistica e calcolo delle probabilità;
Storia delle tecniche architettoniche;
Storia e critica dell'architettura;
Strumentazione elettronica;
Strumentazione bioelettronica;
Strumentazione industriale;
Strumentazione per impianti chimici;
Tecnica antinfortunistica sul lavoro;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnica degli scavi e delle gallerie;
Tecnica dei sondaggi;
Tecnica del freddo;
Tecnica del traffico e della circolazione;
Tecnica del vuoto;
Tecnica della sperimentazione delle strutture;
Tecnica delle alte tensioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni;
Tecnica delle iperfrequenze;
Tecnica di produzione degli idrocarburi;
Tecnica motoristica con costruzioni automobilistiche;
Tecnica urbanistica;
Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
Tecnologia dei sistemi di controllo;
Tecnologia della nave;
Tecnologia meccanica;
Tecnologia mineraria;
Tecnologie chimiche inorganiche;
Tecnologie chimiche organiche;
Tecnologie dei filmogeni e delle materie plastiche;
Tecnologie elettroniche;
Tecnologie speciali elettriche;
Telefonia e trasmissione dei dati;
Telemisure e telecontrolli;
Teoria e sviluppo dei processi chimici;
Teoria e tecnica dell'affidabilità;
Teoria dell'informazione;
Teoria dei circuiti;
Teoria dei modelli;
Teoria dei sistemi;
Teoria delle eliche;
Teoria delle onde e comportamento della nave in mare ondoso;
Termodinamica applicata;
Topografia;
Trasporti minerari;
Trasporti speciali;
Trattamento dei fluidi;
Trattamento dei solidi;
Trazione elettrica.

Art. 82. — Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni integrate, ove necessario, da esercitazioni di calcolo, progettazione, sperimentazione.

La frequenza ai corsi è comprovata dall'attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione.

Il consiglio di facoltà determina le modalità di accertamento individuale del profitto che di regola avrà forma di esame orale integrato eventualmente da prove scritte, grafiche e di laboratorio.

Gli studenti per i quali manchi l'attestazione di frequenza non sono ammessi agli accertamenti di profitto per la materia corrispondente.

Art. 83. — Il consiglio di facoltà delibera sulle domande di trasferimento da uno ad altro corso di laurea, nonchè sui piani di studio degli studenti provenienti da altre sedi o facoltà.

Art. 84. — Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti del corso di laurea prescelto. Lo studente deve presentare all'esame uno o più elaborati, attinenti alle materie della specialità in cui intende laurearsi, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le cognizioni del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti alla laurea da lui scelta.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea.

Art. 85. — Appartengono alla facoltà di ingegneria, oltre alla biblioteca di facoltà, i seguenti istituti:

Istituto di architettura navale;
Istituto di architettura e urbanistica;
Istituto di chimica applicata e industriale;
Istituto di disegno;
Istituto di elettrotecnica ed elettronica;
Istituto di fisica tecnica;
Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
Istituto di macchine e tecnologie meccaniche;
Istituto di matematica applicata;
Istituto di meccanica applicata alle macchine;
Istituto di miniere e geofisica applicata;
Istituto di scienza delle costruzioni;
Istituto di strade e trasporti.

Gli istituti della facoltà possono essere suddivisi in sezioni per deliberazione del consiglio di facoltà con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974, n. 754.

Modificazioni allo statuto dell'« Associazione Camphill per l'educazione e l'integrazione dei ritardati mentali », in Milano.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 4 e 14 dello statuto dell'« Associazione Camphill per l'educazione e l'integrazione dei ritardati mentali », in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, n. 1377.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 755.

Estinzione della « Fondazione Enrico Garda per le forze armate ».

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Enrico Garda per le forze armate » viene dichiarata estinta ed i residui beni devoluti a favore dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1974, n. 756.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8, 10 e 14 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 588.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974, n. 757.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Stella Maris », in San Miniato.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 4, 6, 7 e 14 nonché il nuovo art. 2-*bis* dello statuto della fondazione « Stella Maris », in San Miniato (Pisa), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, n. 1013.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **758.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio martire, in Pieve di Teco, e di S. Antonio abate, in Rezzo.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° novembre 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giorgio martire, in frazione Calderara del comune di Pieve di Teco (Imperia), e di S. Antonio abate, in frazione Lavina del comune di Rezzo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **759.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lino e di S. Silvestro, in Narni.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Lino, in frazione Vigne del comune di Narni (Terni), e di San Silvestro, in frazione Borgaria dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1974, n. **760.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ponzio, in Barolo.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Ponzio, in frazione Vergne del comune di Barolo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **761.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione del monastero B. Vergine di Leinì delle carmelitane scalze, in Alessandria.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Monastero delle carmelitane scalze », in frazione Valmadonna del comune di Alessandria, assunta dal monastero B. Vergine di Leinì delle carmelitane scalze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **762.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in Calamandrana.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in Calamandrana (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 47

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto dopo le elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi minoritari di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Senonché profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione decentrata della provincia di Reggio Calabria del comitato regionale di controllo con provvedimento 19 febbraio 1974 n. 48686/R, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale di Rizziconi a deliberare il bilancio di previsione entro il termine di giorni trenta dalla data del provvedimento stesso con l'esplicita avvertenza che scaduto inutilmente tale termine sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva convocato per i giorni 18 e 21 marzo 1974, in prima e seconda convocazione, ma le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

La sezione decentrata del comitato di controllo, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura massima consentita, con provvedimento 27 marzo 1974 nominava un commissario per la deliberazione del bilancio in via sostitutiva.

In data 8 aprile 1974 il commissario deliberava il bilancio.

Il prefetto ritenuta acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1974 ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Rizziconi rimasto carente, nonostante formale diffida, in ordine al bilancio del 1974 che è stato, poi, approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 ottobre 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Salazar.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 ottobre 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Salazar è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1975

LEONE

GUI

(751)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », che avrà luogo a Bari dal 6 all'11 maggio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(566)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i Paesi del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i Paesi del Levante », che avrà luogo a Bari dal 28 maggio al 2 giugno 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(565)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Mercato professionale nazionale del florovivaismo - Flormat - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidénte dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Mercato professionale nazionale del florovivaismo - Flormat - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 12 al 14 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(567)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIX Fiera del Levante - Campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera del Levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 12 al 22 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 24 al 28 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(573)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fiera nazionale del radioamatore », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera nazionale del ra-

dioamatore », che avrà luogo a Pordenone dal 25 al 27 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974, 21 settembre 1974 e 23 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(787)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna) con effetto dal 20 maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite la organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(786)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti in provincia di Foggia;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Esito di ricorso

Con decisione 10-31 gennaio 1975 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Union valdôtaine progressiste, in persona del sig. Francesco Verthuy, avverso il piano di ripartizione del contributo ex art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(836)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 365; è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l., con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Padova in data 29 luglio 1968 a seguito del «silenzio-rigetto» determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione alla apertura di un esercizio della grande distribuzione in Padova, corso del Popolo.

(461)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 12 Industria, foglio n. 366, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è ora subentrata la società Multi Market S.r.l., con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Milano in data 11 giugno 1971 a seguito del «silenzio-rigetto» determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato, con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Monza.

(462)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1974, registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 41, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. D'Amen Dante in data 29 novembre 1969 avverso: *a*) il decreto del prefetto di Ascoli Piceno 27 maggio 1969, n. 18041, col quale veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni del ricorrente occorrenti per la costruzione del tronco Ancona sud-Porto d'Ascoli dell'autostrada Bologna-Canosa; *b*) il decreto interministeriale 21 giugno 1968, n. 4646, riguardante il nuovo programma di autostrade date in concessione alla Autostrade S.p.a.; *c*) il decreto ministeriale 8 ottobre 1968, n. 3002, di approvazione del progetto esecutivo del tronco Ancona sud-Porto d'Ascoli della citata autostrada.

(463)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mauro Boati, nato a Milano il 19 luglio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 7 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(583)

La dott.ssa Ellida Mainetti, nata a Brescia il 24 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano l'11 novembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(584)

La dott.ssa Savina Barelli, nata a Milano il 24 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano e rilasciato il 14 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(585)

La dott.ssa Carla Minazio, nata a Milano il 29 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 14 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(586)

La dott.ssa Mariantonia Ortoleva, nata a Partinico (Palermo) il 26 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Palermo il 27 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(587)

La dott.ssa Maria Augello, nata a Villafranca Sicula (Agrigento) l'11 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Palermo il 2 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(467)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 24 novembre 1970 dal sig. Esposto Giulio avverso la decisione 1° giugno 1970, n. 8918, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico inoltrato dal medesimo in data 24 novembre 1969 contro la revoca della nomina decretata dal consiglio di amministrazione dello istituto professionale per l'industria e le attività marinare di La Spezia.

(388)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 223, è stato dichiarato irricevibile, inammissibile ed in parte infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 23 giugno 1971 dal sig. Sandro Franchi, avverso le deliberazioni del presidente dell'Automobile club d'Italia numeri 1310, 1354 e 1572 rispettivamente del 9 febbraio, 10 dicembre 1969 e 1° marzo 1971.

(475)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 261, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 26 ottobre 1970 dalla sig.ra Angela Zappulla in Truini, avverso il diniego di riassunzione in servizio da parte dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Caorle (Venezia).

(478)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 258, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 7 settembre 1970 dalla dott.ssa Arria Marrone, avverso e per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso interno a settanta posti di impiegato della carriera direttiva adottato nei suoi confronti dall'Automobile club d'Italia in data 13 marzo 1970.

(476)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 3 Turismo, foglio n. 260, è stato dichiarato irricevibile ed inammissibile e in parte infondato il ricorso straordinaro al Capo dello Stato presentato il 23 giugno 1971 dal sig. Simon Paolo Giubbi, avverso le deliberazioni del presidente dell'Automobile club d'Italia numeri 1310, 1354 e 1572 rispettivamente del 9 febbraio e 10 dicembre 1969 e 1° marzo 1971.

(477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637 —	637 —	636,70	637 —	641 —	637,10	636,90	637 —	637 —	637 —
Dollaro canadese	637,75	637,75	637,75	637,75	642,15	637,70	637,3750	637,75	637,75	637,70
Franco svizzero	256,93	256,93	256,90	256,93	256,60	256,90	256,58	256,93	256,93	256,90
Corona danese	115,14	115,14	115,10	115,14	114,95	115,10	115,15	115,14	115,14	115,10
Corona norvegese	127,09	127,09	127 —	127,09	126,95	127,05	127,08	127,09	127,09	127,05
Corona svedese	160,15	160,15	160,20	160,15	159,90	160,10	160,15	160,15	160,15	160,10
Fiorino olandese	264,25	264,25	264 —	264,25	263,15	264,20	264,26	264,25	264,25	264,23
Franco belga	18,341	18,341	18,34	18,341	18,32	18,30	18,3350	18,341	18,34	18,30
Franco francese	148,10	148,10	148,30	148,10	148,65	148,10	148,05	148,10	148,10	148,10
Lira sterlina	1523,30	1523,30	1523 —	1523,30	1524,50	1523,30	1523,25	1523,30	1523,30	1523,30
Marco germanico	274,31	274,31	274,30	274,31	273,90	274,30	274,29	274,31	274,31	274,30
Scellino austriaco	38,55	38,55	38,55	38,55	38,52	38,55	38,56	38,55	38,55	38,50
Escudo portoghese	26,325	26,325	26,35	26,325	26,35	26,30	26,33	26,325	26,32	26,35
Peseta spagnola	11,35	11,35	11,35	11,35	11,40	11,35	11,3575	11,35	11,35	11,35
Yen giapponese	2,143	2,143	2,15	2,143	2,145	2,14	2,1425	2,143	2,14	2,14

Media dei titoli del 3 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
» 5 % (Ricostruzione)	91,821
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,325
» 5 % (Città di Trieste)	88 —
» 5 % (Beni esteri)	88,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,65
» 5,50 % » » 1968-83	80,85
» 5,50 % » » 1969-84	81,90
» 6 % » » 1970-85	84 —
» 6 % » » 1971-86	84,40
» 6 % » » 1972-87	83,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	636,95
Dollaro canadese	637,562
Franco svizzero	256,775
Corona danese	115,145
Corona norvegese	127,085
Corona svedese	160,15
Fiorino olandese	264,225
Franco belga	18,338
Franco francese	148,075
Lira sterlina	1523,275
Marco germanico	274,30
Scellino austriaco	38,555
Escudo portoghese	26,327
Peseta spagnola	11,354
Yen giapponese	2,143

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 29 giugno 1974 al 3 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) numero 1341/74, n. 1377/74, n. 1407/74, n. 1507/74, n. 1612/74, n. 1634/74, n. 1683/74, n. 1684/74, n. 1700/74 e n. 1715/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974	dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	60,52 (1)	64,08 (1)	96,12 (1)	64,08 (1)	zero (1)	zero (1)	10,68 (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	961,20	996,80	1.317,20	996,80	605,20	640,80	961,20	640,80
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.217,52	420,08	420,08	420,08	861,52	64,08	64,08	64,08
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	1.043,08	593,10	593,10	593,10	687,08	237,10	237,10	237,10
	11.01-915	II. altra	567,46	312,57	312,57	312,57	389,46	134,57	134,57	134,57
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.026,70	810,26	810,26	810,26	848,70	632,26	632,26	632,26
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.127,10	1.270,21	1.270,21	1.270,21	949,10	1.092,21	1.092,21	1.092,21
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	4.430,06	3.657,54	3.657,54	3.657,54	4.074,06	3.301,54	3.301,54	3.301,54
	11.02-070	III. di orzo	961,20	996,80	1.317,20	996,80	605,20	640,80	961,20	640,80
	11.02-090	IV. di avena	1.217,52	420,08	420,08	420,08	861,52	64,08	64,08	64,08

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 29-6-1974 al 30-6-1974	Paesi terzi 1°-7-1974	Paesi terzi 2-7-1974	Paesi terzi 3-7-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 29-6-1974 al 30-6-1974	SAMA... 1°-7-1974	SAMA... 2-7-1974	SAMA... 3-7-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.043,08	593,10	593,10	593,10	687,08	237,10	237,10	237,10
	11.02-117	b. altri	567,46	312,57	312,57	312,57	389,46	134,57	134,57	134,57
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.026,70	810,26	810,26	810,26	848,70	632,26	632,26	632,26
	11.02-193	IX. di sorgo	1.127,10	1.270,21	1.270,21	1.270,21	949,10	1.092,21	1.092,21	1.092,21
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	715,56	747,60	1.032,40	747,60	537,56	569,60	854,40	569,60
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	665,72	214,31	214,31	214,31	487,72	36,31	36,31	36,31
	11.02-250	bb. altra	1.039,52	242,08	242,08	242,08	861,52	64,08	64,08	64,08
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.509,44	1.170,53	1.170,53	1.170,53	1.331,44	992,53	992,53	992,53
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	715,56	747,60	1.032,40	747,60	537,56	569,60	854,40	569,60
	11.02-330	2. di avena	1.039,52	242,08	242,08	242,08	861,52	64,08	64,08	64,08
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.509,44	1.170,53	1.170,53	1.170,53	1.331,44	992,53	992,53	992,53
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	662,87	286,94	286,94	286,94	484,87	108,94	108,94	108,94
	11.02-402	b. di segala	3.188,34	2.617,31	2.617,31	2.617,31	3.010,34	2.439,31	2.439,31	2.439,31
	11.02-403	c. di granturco	788,90	388,75	388,75	388,75	610,90	210,75	210,75	210,75
	11.02-404	d. di sorgo	1.666,79	1.891,07	1.891,07	1.891,07	1.488,79	1.713,07	1.713,07	1.713,07
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	761,13	309,01	309,01	309,01	583,13	131,01	131,01	131,01
	11.02-515	II. di segala	3.799,23	3.112,86	3.112,86	3.112,86	3.621,23	2.934,86	2.934,86	2.934,86

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974	dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	1.196,16	1.246,00	1.691,00	1.246,00	840,16	890,00	1.335,00	890,00
	11.02-571	IV. di avena	943,40	234,96	234,96	234,96	765,40	56,96	56,96	56,96
	11.02-572	V. di granturco	788,90	388,75	388,75	388,75	610,90	210,75	210,75	210,75
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.509,44	1.170,53	1.170,53	1.170,53	1.331,44	992,53	992,53	992,53
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.666,79	1.891,07	1.891,07	1.891,07	1.488,79	1.713,07	1.713,07	1.713,07
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	549,66	261,30	261,30	261,30	371,66	83,30	83,30	83,30
	11.02-625	II. di segala	2.487,02	2.049,14	2.049,14	2.049,14	2.309,02	1.871,14	1.871,14	1.871,14
	11.02-640	III. di orzo	520,47	541,12	722,68	541,12	342,47	363,12	544,68	363,12
	11.02-660	IV. di avena	665,72	214,31	214,31	214,31	487,72	36,31	36,31	36,31
	11.02-681	V. di granturco	567,46	312,57	312,57	312,57	389,46	134,57	134,57	134,57
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	1.026,70	810,26	810,26	810,26	848,70	632,26	632,26	632,26
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.127,10	1.270,21	1.270,21	1.270,21	949,10	1.092,21	1.092,21	1.092,21
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	520,47	541,12	722,68	541,12	342,47	363,12	544,68	363,12
	11.02-730	2. di avena	665,72	214,31	214,31	214,31	487,72	36,31	36,31	36,31
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	1.026,70	810,26	810,26	810,26	848,70	632,26	632,26	632,26
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	1.028,13	1.068,00	1.424,00	1.068,00	672,13	712,00	1.068,00	712,00
	11.02-840	2. di avena	1.312,93	427,20	427,20	427,20	956,93	71,20	71,20	71,20
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.854,05	1.472,42	1.472,42	1.472,42	1.498,05	1.116,42	1.116,42	1.116,42
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	1.012,46	503,38	503,38	503,38	656,46	147,38	147,38	147,38
	11.02-865	b. di segala	4.430,06	3.657,54	3.657,54	3.657,54	4.074,06	3.301,54	3.301,54	3.301,54
	11.02-891	c. di granturco	1.043,08	593,10	593,10	593,10	687,08	237,10	237,10	237,10
	11.02-892	d. di sorgo	2.031,34	2.283,38	2.283,38	2.283,38	1.675,34	1.927,38	1.927,38	1.927,38
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 29-6-1974 al 30-6-1974	Paesi terzi 1°-7-1974	Paesi terzi 2-7-1974	Paesi terzi 3-7-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 29-6-1974 al 30-6-1974	SAMA, PTOM... 1°-7-1974	SAMA, PTOM... 2-7-1974	SAMA, PTOM... 3-7-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	1.012,46	503,38	503,38	503,38	656,46	147,38	147,38	147,38
	11.02-941	II. di segala	4.430,06	3.657,54	3.657,54	3.657,54	4.074,06	3.301,54	3.301,54	3.301,54
	11.02-942	III. di orzo	961,20	996,80	1.317,20	996,80	605,20	640,80	961,20	640,80
	11.02-943	IV. di avena	1.217,52	420,08	420,08	420,08	861,52	64,08	64,08	64,08
	11.02-944	V. di granturco	1.043,08	593,10	593,10	593,10	687,08	237,10	237,10	237,10
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	1.026,70	810,26	810,26	810,26	848,70	632,26	632,26	632,26
	11.02-948	IX. di sorgo	1.127,10	1.270,21	1.270,21	1.270,21	949,10	1.092,21	1.092,21	1.092,21
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	629,41	417,23	417,23	417,23	273,41	61,23	61,23	61,23
	11.02-980	II. altri	642,22	454,97	454,97	454,97	286,22	98,97	98,97	98,97
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	238,52	242,08	274,12	242,08	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido e di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.824,86	1.422,58	1.422,58	1.422,58	486,30	84,02	84,02	84,02
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	1.289,43	786,76	786,76	786,76	648,63	145,96	145,96	145,96
	11.07-105	b. altro	1.125,67	749,74	749,74	749,74	484,87	108,94	108,94	108,94
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.238,88 (3)	1.274,48 (3)	1.591,32 (3)	1.274,48 (3)	598,08	633,68	950,52	633,68
	11.07-305	b. non nominato	1.087,94	1.114,28	1.351,38	1.114,28	447,14	473,48	710,58	473,48
	11.07-600	B. torrefatto	1.161,98 (3)	1.192,60 (3)	1.468,86 (3)	1.192,60 (3)	521,18	551,80	828,06	551,81

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 29-6-1974 al 30-6-1974	Paesi terzi 1°-7-1974	Paesi terzi 2-7-1974	Paesi terzi 3-7-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 29-6-1974 al 30-6-1974	SAMA... 1°-7-1974	SAMA... 2-7-1974	SAMA... 3-7-1974
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974	dal 29-6-1974 al 30-6-1974	1°-7-1974	2-7-1974	3-7-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	90,42	22,07	22,07	22,07	90,42	22,07	22,07	22,07
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	145,25	34,18	34,18	34,18	145,25	34,18	34,18	34,18
	23.02-117	2. non nominati	289,78	68,35	68,35	68,35	289,78	68,35	68,35	68,35
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	72,62	17,09	17,09	17,09	72,62	17,09	17,09	17,09
	23.02-135	b. altri	289,78	68,35	68,35	68,35	289,78	68,35	68,35	68,35
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . . .	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(10260)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Nomina di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visti i decreti presidenziali 18 ottobre 1974, n. 1540 e 30 ottobre 1974, n. 1553, relativi alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1291;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

L'on. ing. Guido Ceccherini, deputato questore, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca, di cui alle premesse.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(768)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1974, n. 1540, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto, ruolo biblioteca, con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca;

Visto il decreto presidenziale 30 ottobre 1974, n. 1553, con il quale il gr. uff. dott. Emo Sparisci, tesoriere della Camera, era chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico sopra indicato in sostituzione del gr. uff. dott. Giulio Anzilotti, consigliere capo servizio amministrazione e provveditorato, che aveva chiesto di essere esonerato dallo incarico di componente della commissione medesima;

Presa visione della istanza inoltrata in data 24 gennaio 1975 dal gr. uff. dott. Emo Sparisci, tesoriere della Camera, con la quale il funzionario medesimo ha chiesto di essere esonerato dall'incarico presso la predetta commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiuto aggiunto di biblioteca;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il gr. uff. dott. Nicola Ricciuti, consigliere capo servizio relazioni internazionali e cerimoniale, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera di concetto con la qualifica di aiuto aggiunto di biblioteca, in sostituzione del gr. uff. dott. Emo Sparisci in premessa indicato.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(769)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera esecutiva, con la qualifica di aiutante di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 18 ottobre 1974, n. 1541, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiutante di biblioteca indetto con decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1292;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

L'on avv. Michele Tantalo, deputato questore, a decorrere dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di aiutante di biblioteca, di cui alle premesse, in sostituzione dell'on. ing. Guido Ceccherini, deputato questore.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 103, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972, ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, è così composta:

Presidente:

Tota dott. Antonio, dirigente superiore.

Membri:

Stellato dott. Decio, primo dirigente;
Lentini dott. Alfonso, primo dirigente;
Lemmi prof. Augusto, docente di matematica presso lo istituto tecnico industriale «Vallauri» di Roma;
Di Pasquale prof. Oberdan, docente di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Roma.

Segretario:

Tartarone dott. Giuseppe, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta commissione verrà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1974
Registro n. 73 *Difesa, foglio n.* 260

(525)

Ammissione alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, per il ruolo naviganti normale e per il ruolo ingegneri, dei candidati risultati vincitori del concorso per l'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dell'Accademia aeronautica anno accademico 1973-74, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1973, registro n. 8 Difesa, foglio n. 302;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1973, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio numero 130;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1973, registro n. 27 Difesa, foglio n. 312;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1974, con il quale sono state approvate le graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 135;

Considerato che i candidati vincitori per il ruolo naviganti: Bortolamasi Ettore Ugo, Buja Luciano, Michelini Guglielmo Antonio, Varrica Giovanni, Spagnolini Gian Piero, Catanese Sergio, Tomassetti Amato, Bagnardi Raffaele Angelo, Nepi Francesco, Cerino Pasquale, Di Pietro Antonio, Ammaturo Vincenzo, Toscano Girolamo, Gombi Emilio e Inno Vincenzo, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che il candidato Nicolella Dario, vincitore per il ruolo naviganti e idoneo per il ruolo ingegneri, ha optato per il ruolo ingegneri;

Considerato che i candidati vincitori per il ruolo ingegneri: Chiabra Piero, Papa Danilo, Iaia Pierclaudio, Paratore Carmelo, Tonello Giovanni, Ciorra Giuseppe e Ricca Mario, hanno dichiarato di rinunciare all'ammissione all'Accademia aeronautica; e che il candidato Ottone Mario Renzo, vincitore sia per il ruolo naviganti che per il ruolo ingegneri, ha optato per il ruolo naviganti, e che quindi sono risultati vincitori nell'ordine di graduatoria i candidati: Ciardelli Pierluigi, Cassella Rosario, Becherelli Mauro, Di Nuzzo Michele, Zorzi Andrea, Giusto Mauro, Lovetere Francesco Antonio e Spagnolini Aldo;

Considerato che l'amministrazione intende elevare di una unità i posti messi a concorso, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente al ruolo ingegneri;

Considerato che per il predetto aumento è risultato vincitore per il ruolo ingegneri, nell'ordine di graduatoria, il candidato Nicolella Dario, in virtù dell'art. 1 del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, perchè allievo del Collegio militare della Nunziatella;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 27 febbraio 1974, è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, per il ruolo naviganti normale, i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1973 indicato in preambolo:

1) Ottone Mario Renzo;
2) Canetto Andrea;
3) Nicolotti Tommaso;
4) Gasparetti Bruno;
5) Cuppone Antonio;
6) Barale Giuseppe;
7) Troglio Franco;
8) Mittiga Enrico;
9) Nocerino Giuseppe;
10) Maffei Italo;
11) Pescarmona Alessandro;
12) De Martiis Elio Ant. Nicola;
13) Zanandrea Edio Liliano;
14) Petrillo Giovanni;
15) Mazziotti Maurizio;
16) Nobili Fabio;
17) Graziani Fulcieri;
18) De Matteis Umberto;
19) Cao Antonio;
20) Quattrociocchi Germano;
21) Camperi Gian Franco;
22) Pancotti Pietro;
23) Rosaspina Bruno;
24) Palazzoli Diego;
25) Paglia Pietro;
26) Berretta Claudio;
27) Ildos Claudio;
28) Clavari Roberto;
29) Iacopino Maurizio;
30) Formisano Giovanni;
31) Sbuelz Giovanni Maria Isaia Bonif.;
32) Marino Giuseppe;
33) Girardi Franco;
34) Rubeca Roberto;
35) Corsini Roberto;
36) Peri Massimo;
37) Dell'Orso Cesare;
38) Tomasi Mauro;
39) Scalvini Pierangelo;
40) Sabino Salvatore;
41) Bernardis Luciano;
42) Tammaro Roberto;
43) Severo Pellegrino;
44) Mucia Salvatore Flavio;
45) Marescutti Sergio;
46) Vittozzi Paolo;
47) Daniele Antonio;
48) Vanin Gino;
49) Campana Riccardo;
50) Capaldo Federico;
51) Barazzutti Luigino;
52) Genovese Rosario;
53) Liguori Michele;
54) Radrizzani Massimo;
55) Sbisà Fabrizio;
56) di Lauro Antonio;
57) Catapano Roberto;
58) De Cicco Tullio;
59) Andreoli Marco;
60) Caruso Carlo;
61) Iannone Giuseppe;
62) Giuffrida Gian Paolo;
63) Biagetti Alberto;
64) Babbini Vittorio;
65) Baldacci Giorgio;
66) Corradini Franco;
67) Mangini Riccardo;
68) Zenone Gualtiero;
69) Niccolai Massimo;
70) Longobardi Renzo;
71) Scordo Francesco;
72) Miresse Innocenzo;
73) Zecchino Gennaro;
74) Boarina Antonio;
75) Stracciari Luigi;

76) Bertoloso Antonio;
77) Goletti Augusto;
78) Pedozzi Vincenzo;
79) Babini Flavio;
80) Cerreta Pier Luigi;
81) D'Aurelio Armando;
82) Gabelli Walter Mario;
83) Cistulli Leonardo;
84) Samperi Sebastiano;
85) Osta Francesco;
86) La Fortezza Michele;
87) Chiarellotto Roberto;
88) Nava Paolo;
89) Pizzuti Massimo;
90) Ricca Giuseppe;
91) Morresi Gian Mario;
92) Marini Roberto;
93) De Palma Angelo;
94) Vezzio Mauro;
95) Rizzotto Luigi Antonio.

Art. 2.

Sono ammessi alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, per il ruolo ingegneri, i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1973 indicato in preambolo:

1) Capasso Salvatore;
2) Bonavoglia Armando;
3) Rivola Stefano;
4) Cardamone Maurizio;
5) Dell'Oro Giorgio;
6) Cadeddu Paolo;
7) Napolitano Andrea;
8) Giaccio Umberto;
9) Navach Michele;
10) Pignataro Pietro;
11) Episcopo Pasquale;
12) Polo Enrico;
13) Ciardelli Pierluigi;
14) Cassella Rosario;
15) Becherelli Mauro;
16) Di Nuzzo Michele;
17) Zorzi Andrea;
18) Giusto Mauro;
19) Lovetere Francesco Antonio;
20) Spagnolini Aldo;
21) Nicolella Dario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1974
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 392

(651)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Il primo comma dell'art. 3 del bando di concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari (decreto ministeriale 24 gennaio 1974), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1975, è sostituito dal seguente:

« I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme ».

(860)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. 41.
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 38 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del presidente, la giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.

La regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2.

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti e informazione, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'azienda affidataria, corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione, la giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'assessore ai trasporti e informazioni, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di L. 3.000.000.000 mediante la utilizzazione del cap. 210 del bilancio 1974: Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1974, n. 42.

Contributi agli enti locali per le aziende speciali di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 38 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1974 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo costante per la durata di 25 anni pari al 5 % della spesa relativa al finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

Ai fini dell'assegnazione del contributo saranno riprese in considerazione anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n. 17, per la parte non accolta in quanto eccedente gli stanziamenti.

In sede di erogazione del contributo saranno ritenute prioritarie le richieste delle aziende che adottano fasce di trasporto gratuito per operai e studenti.

Nel caso di spese per investimenti non ancora effettuati, la giunta regionale rilascia il preventivo affidamento di contributo sulla base della valutazione del programma e delle deliberazioni definitive degli enti richiedenti anche in riferimento alle linee programmatiche della Regione in materia di trasporto ed effettua l'erogazione del contributo in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 2.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, avendo presenti i criteri di cui all'art. 1 della presente legge nonchè i limiti di spesa di cui al successivo art. 3.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge e della legge 4 luglio 1973, n. 17, è autorizzato il limite di spesa di L. 800.000.000. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione dall'anno 1974.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1974 potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

All'onere di L. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante l'utilizzazione dello stanziamento disposto sul cap. 296.

Agli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con l'iscrizione dello stanziamento necessario su analogo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 dicembre 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. 43.

Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente delle imprese private concessionarie di pubblici servizi di autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 38 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di autolinee regionali retribuito con contratto ANAC viene attribuito un assegno mensile netto di L. 40.000 (quarantamila) per le mensilità da luglio a dicembre 1974 e ratei per le mensilità aggiuntive, da valere quale acconto sull'adeguamento del trattamento economico di prossima approvazione.

Per l'erogazione dell'assegno mensile e per gli adempimenti contributivi corrispondenti, la regione Puglia metterà a disposizione delle singole imprese concessionarie le somme occorrenti sulla base di apposita documentazione stabilita dall'assessorato ai trasporti.

Art. 2.

All'onere per l'applicazione della presente legge si provvederà mediante prelevamento della somma di L. 600.000.000 dal cap. 324/2 del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 « Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » e contemporanea iscrizione dello stesso importo sul cap. 211 « Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee » già previsto nel bilancio corrente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 dicembre 1974

TRISORIO LIUZZI

(555)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750350)